

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 12/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 4 novembre 2002,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Mastrandrea Dr. Gerardo, Torri Dr. Ettore, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

- 1/2 - APPELLI DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DELL'A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 150.000,00 E DELL'AMMENDA DI € 75.000,0 , INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)**
- 3 - APPELLO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 75.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)**
- 4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 AL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DELLE AMMENDE DI € 75.000,00 ALL'A.C. CHIEVO VERONA E AL F.C. BOLOGNA 1909, INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)**

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Luciano Siqueira de Oliveira e dall'A.C. Chievo Verona di Verona, del Bologna F.C. 1909 di Bologna e del Procuratore Federale, così decide:

- respinge l'appello del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira;
- accoglie parzialmente quello dell'A.C. Chievo Verona, riducendo la sanzione pecuniaria per responsabilità oggettiva a € 10.000,00;
- accoglie l'appello del Bologna F.C. 1909 e per l'effetto dichiara prescritta l'infrazione addebitata;
- accoglie parzialmente quello della Procura Federale per l'effetto ridetermina:
  - la sanzione inflitta al calciatore Luciano Siqueira de Oliveira nella squalifica fino a tutto il 31.5.2003 e nell'ammenda di € 50.000,00.
- ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Luciano Siqueira de Oliveira;
- ordina restituirsi le tasse versate dall'A.C. Chievo Verona e dal Bologna F.C. 1909.

.....

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Giubilaro Dr. Aldo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**5 – APPELLO DELL'A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAXOS CALCIO/SORTINO DEL 21.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**6 - APPELLO DELL'A.C. SEPPELFRICKE BELLUNOPONTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE TOGNI ROMULO EUGENIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Seppelfricke Bellunoponte di Belluno riduce la sanzione della squalifica a due giornate ed ordina restituirsi la tassa versata.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 5 novembre 2002**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro